



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Provincia di Perugia



ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019

VERBALE DI RIUNIONE SULLA DISCIPLINA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

Allo scopo di favorire l'ordinato svolgimento dei comizi e della propaganda elettorale, il **9 maggio 2019**, alle ore 16 circa, si è tenuto un incontro con i referenti delle liste ammesse e con i rappresentanti dell'ente locale per richiamare l'attenzione sull'osservanza della normativa disciplinante l'attività di propaganda elettorale in occasione delle prossime consultazioni amministrative di domenica 26 maggio 2019.

Alla riunione sono presenti: il segretario comunale, Giuseppe Benedetti, l'istruttore amministrativo direttivo Sonia Bondi, responsabile dell'area informatica, risorse umane e demografica.

Sono, poi, presenti i rappresentanti delle seguenti liste ammesse alle consultazioni amministrative: Pierini Gianluca, Angeli Camillo, Genito Federica, Squillaci Ginina; Brugi Alvaro, Vinerba Bruno, Monaco Oscar, Luigetti Flavio, Conciarelli Ave Maria, Terrosi Fabio.

Il segretario comunale introduce i lavori, precisando che la riunione è intesa a raggiungere un accordo diretto ad assicurare che per le elezioni in oggetto si svolga una campagna elettorale corretta, in un clima di indispensabile, reciproco rispetto tra le forze politiche che prendono parte alla competizione, nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini in materia.

I presenti concordano su tale impostazione.

Inoltre, i presenti, nel prendere atto della validità degli accordi raggiunti in analoghe occasioni passate, concordano nel fissare le seguenti disposizioni di carattere generale, tenuto conto delle norme vigenti in materia di propaganda elettorale, in particolare di quelle contenute nella legge 4.4.1956, n. 212 così come modificata dalla legge 24.4.1975, n. 130 e nella legge 10.12.1993, n. 515. Fanno anche utile riferimento ai contenuti del documento condiviso in sede di riunione dei rappresentanti dei partiti e gruppi politici partecipanti alle competizioni per le elezioni europee e amministrative 2019 tenutasi nella Prefettura di Perugia lo scorso 6 maggio 2019 (il cui verbale viene qui allegato).

In primo luogo, i rappresentanti delle liste ammesse alle competizioni elettorali si impegnano a rispettare e a far rispettare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- le norme della Costituzione in base alle quali *"tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione"* (art. 17) nonché *"di riunirsi pacificamente e senza armi"* (art. 21), o strumenti atti ad offendere, attenendosi altresì al più assoluto rispetto delle norme contenute nella legge 10.12.1993, n. 515 - come modificata dalla legge 22.2.2000 n. 28 - recante *"Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica"* nonché delle altre disposizioni già vigenti (legge n. 212/1956 come modificata dalla legge n. 130/1975).

Squillaci Ginina
[Handwritten signatures and initials]



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Provincia di Perugia



- **Il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune (c.d. propaganda diretta), nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni (art. 1 legge n. 212/ 56 come modificata dalla legge n. 130/1975) e, a maggior ragione, su monumenti e opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela dell'estetica cittadina (art. 162 del d.lgs. 42/2004).**
- Per la parte di propria competenza, l'Amministrazione Comunale – dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali (c.d. propaganda diretta) – è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati per ciascun candidato o lista (d.lgs. 507/93), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; **le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, legge 515/93 come modificato dall'art. 1, comma 178, della legge 296/2006 – legge finanziaria 2007).**
- Viene ricordato, inoltre, che in caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15, Legge 515/93).

Le parti politiche si impegnano, inoltre, a ricordare agli elettori e ai candidati le fondamentali regole della campagna elettorale che devono essere – necessariamente – rispettate, ed in particolare che :

1. **devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente**, che pertanto non devono essere strappati, deturpati o coperti (art 8 della legge 212/1956 come modificato dall'art. 6 della legge 24.04.1975 n. 130);
2. sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della legge 212/1956, come sostituito dall'art. 3 della legge 130/75);
3. **dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni (26 aprile 2019) è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso - ivi compresi tabelloni, striscioni o drappi – in luogo pubblico**, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti o gruppi politici. È vietata, inoltre, ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 della legge n. 212/1956 come modificato dall'art. 4 legge n. 130/75). In particolare, come ricordato a suo tempo dal Ministero dell'Interno con circolare a stampa concernente la disciplina della propaganda elettorale: *"è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo"*;
4. non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 della legge n. 212/1956, come modificato dall'art. 4 legge n. 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano;
5. è vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni;
6. **dal 26 aprile 2019 al 24 maggio 2019 compreso possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso al Questore (previsto dall'articolo 18 del Testo Unico 18 giugno 1931**



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Provincia di Perugia



n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza). **Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale** e solamente dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 21,00 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 legge 130/75; verbale della riunione tenuta in Prefettura il 6/5/2019); tale uso di altoparlanti è soggetto alla preventiva autorizzazione del Sindaco competente per territorio;

7. **dalla data di convocazione dei comizi elettorali**, sino al penultimo giorno prima della votazione (**24 maggio 2019**), sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati – pubblicazioni di confronto tra più candidati (art.7, comma 1 e 2, legge n. 28/2000). Tali disposizioni non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e singoli candidati;
8. **dal 15° giorno antecedente quello della votazione (11 maggio 2019) sino alla chiusura delle operazioni di votazione (26 maggio 2019) è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni** e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28);
9. **dal giorno antecedente quello della votazione (25 maggio 2019) e fino alla chiusura delle operazioni di voto (26 maggio 2019) sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda (art. 9 della legge n. 212/56, come sostituito dall'art. 8 della legge n. 130/1975). Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge 212/56, come sostituito dall'art. 8 della legge 130/1975). È consentita invece la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall'articolo 1 della legge 212/1956, come modificato dall'art 1 della legge 130/75;**

Vengono poi raggiunte le seguenti intese in ordine ad alcuni specifici argomenti, indicati di seguito.

COMIZI

Richiamando quanto già concordato in Prefettura in occasione delle elezioni amministrative ed europee 2019, così come risultante dal verbale dell'incontro del 6 maggio scorso, si precisa quanto segue:

1. **gli spazi pubblici** destinati allo svolgimento dei **comizi elettorali** sono i seguenti:
 - piazza Mazzini;
 - piazzetta antistante gli uffici comunali di via del Forte (negli orari di chiusura degli uffici);
 - piazza Lido Arezzo;
 - Lido Comunale (attracco battelli);
 - piazza dell'Aeronautica;
 - spazi interni all'aeroporto, fatta salva la preventiva verifica di libera disponibilità e fruibilità degli

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Provincia di Perugia



spazi da parte dei competenti uffici comunali;

- piazze e spazi verdi pubblici dei centri frazionali.

Si concorda di non utilizzare piazza Gramsci, considerata la sua prossimità all'Ospedale S. Agostino.

Si indicano come "piazze principali" (per posizione di centralità e quindi di maggior interesse, ai fini del verbale della riunione del 6/5/2019 tenuta in Prefettura), le seguenti: piazza Mazzini, piazzetta antistante gli uffici comunali di via del Forte, lido Arezzo.

Nelle piazze principali ciascuna forza politica non potrà tenere, nel medesimo giorno, più di un comizio. Nell'ultima settimana che precede le votazioni, la durata massima di ciascun comizio (di regola individuata in 2 ore) potrà essere contemperata con l'eventuale esigenza di consentire più comizi nello stesso giorno.

Al solo scopo di evitare la contemporaneità dei comizi nel medesimo luogo, l'utilizzo delle piazze sopra indicate sarà concesso previa presentazione di apposita istanza, **esclusivamente a mano**, all'URP di questo Comune, **non prima del terzo giorno** antecedente l'utilizzo, non computando a tal fine il giorno della manifestazione, **o almeno 48 ore prima dell'evento**. Sono fatte salve eventuali istanze già presentate alla data di questo verbale. Gli organizzatori dell'evento dovranno anche prevedere idonee misure a salvaguardia della *safety* per le riunioni di maggior rilievo con numerosi partecipanti. Il Comune, curati gli eventuali necessari coordinamenti, informerà la competente Stazione Carabinieri circa le determinazioni assunte.

Ai fini della presentazione dell'istanza, si ricorda che lo sportello URP è aperto secondo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13; il martedì e il giovedì dalle 15:30 alle 17:45; il sabato dalle 9 alle 12.

Nella richiesta dovranno essere indicati gli orari e la durata del comizio, che non potrà eccedere le due ore. Ogni lista non può presentare istanze che riguardino più giorni di utilizzo in relazione alle piazze sopra indicate.

Nel caso di concomitanza di istanze per comizi verrà seguito l'ordine di presentazione delle domande, a eccezione dell'ultimo giorno di campagna elettorale, ovvero venerdì 24 maggio 2019.

Si concorda che il termine ultimo per la presentazione delle domande per la concessione dell'uso di tali spazi per l'ultimo giorno di campagna elettorale sarà martedì 21 maggio 2019, alle ore 13.00.

Per l'ultimo giorno di campagna elettorale, ovvero venerdì 24 maggio 2019, qualora ci sia sovrapposizione nella richiesta degli orari per l'uso di una stessa piazza, fatto salvo espresso accordo fra i richiedenti, sottoscritto e fatto pervenire all'ufficio elettorale, si provvederà a determinare l'ordine dei comizi mediante sorteggio che sarà effettuato il giorno di giovedì 23 maggio, alle ore 10.00, presso l'ufficio elettorale del Comune. La durata degli interventi sarà modulata in relazione al numero delle istanze che saranno complessivamente presentate; comunque, non potrà essere superiore a 1 ora, con un intervallo di almeno 15 minuti fra un comizio e l'altro; lo spazio non potrà essere occupato oltre il termine dell'orario assegnato, anche se l'inizio del comizio abbia subito ritardo.

Ciascun comizio, nel restante periodo della campagna elettorale, avrà durata non superiore a due ore, come già sopra precisato, e lo spazio non potrà essere occupato ulteriormente, anche se l'inizio del comizio abbia subito ritardo. Per i comizi di personalità di particolare rilievo e per ciascuna lista, la durata dei comizi può essere elevata a un massimo di tre ore per due comizi in tutta la durata della campagna elettorale.

2. In ogni caso, non sarà possibile svolgere comizi contemporaneamente in luoghi aperti distanti fra

Handwritten signatures and initials on the right margin, including names like "A. Gramsci" and "S. Agostino".



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Provincia di Perugia



loro meno di 300 metri.

Si ricorda, inoltre, che gli organizzatori dovranno essere in regola con le norme sull'occupazione del suolo pubblico, con l'avvertenza che l'occupazione fino a 10 mq. è esente dalla tassa.

3. Si conferma la decisione di non fare uso del contraddittorio, mentre potranno svolgersi dibattiti prestabiliti e preavvisati in locali chiusi.

4. I comizi non potranno iniziare prima delle ore 9.00 e protrarsi oltre le ore 23.30. Nell'ultima settimana, da sabato 18 maggio a venerdì 24 maggio 2019, i comizi potranno protrarsi fino alle ore 24.00. Fra un comizio e il successivo, nello stesso luogo, sarà osservato un intervallo di almeno 15 minuti.

5. Durante lo svolgimento dei comizi saranno vietate la distribuzione e la vendita di materiale di propaganda, di giornali e di volantini, da parte di altre forze politiche diverse da quelle che hanno organizzato gli stessi comizi, che, invece, potranno predisporre banchetti per la distribuzione di materiale di propaganda. Non verranno, infine, usati altoparlanti su mezzi in movimento per annunciare altre riunioni elettorali nell'arco di 500 metri dai luoghi in cui si tengono i comizi e nelle ore di svolgimento degli stessi, e comunque in modo da evitare qualsiasi forma di disturbo al comizio in corso.

6. L'attività propagandistica dovrà svolgersi in maniera da evitare la concomitanza con le manifestazioni religiose e civili, qualora le stesse abbiano a svolgersi durante il periodo di propaganda elettorale. I comizi restano sospesi durante lo svolgimento di processioni religiose tradizionali, limitatamente alla zona interessata.

7. Durante la campagna elettorale non saranno effettuati cortei o parate.

8. Si concorda che in caso di cattivo tempo, il comizio sarà rinviato, qualora non si possano utilizzare altri spazi chiusi.

MANIFESTAZIONI MUSICALI E SIMILI

1. Le manifestazioni musicali di propaganda, festival, feste dei partiti o gruppi politici, altre manifestazioni politicamente qualificate (p.es. convegni su temi di interesse attuale), pur essendo meno tradizionali delle riunioni e dei comizi di propaganda elettorale, costituiscono anch'essi riunioni di propaganda elettorale; e, pertanto, lo svolgimento di tali manifestazioni non consente deroghe alle norme contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130 che prevedono, in particolare, l'uso esclusivo degli spazi predisposti per le affissioni di propaganda elettorale, il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, la limitazione all'uso degli altoparlanti su mezzi mobili per gli avvisi dello svolgimento delle manifestazioni, e, infine, il divieto che siffatte manifestazioni abbiano luogo nel giorno precedente (cioè sabato 25 maggio 2019) ed in quello stabilito per le votazioni (cioè domenica 26 maggio 2019), a norma dell'art. 8 della legge n. 130/1975. Inoltre, anche lo svolgimento di questo tipo di manifestazioni nelle pubbliche piazze, al pari dei comizi, non potrà superare la durata di due ore. Potrà essere consentita una durata fino a tre ore complessive soltanto nel caso in cui la piazza stessa non venga richiesta per comizi da parte di altri partiti o gruppi politici.

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Provincia di Perugia



PROPAGANDA ELETTORALE SONORA

1. Nelle riunioni di propaganda elettorale è **consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti sia per diffondere la viva voce dell'oratore, sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati**. Ciò anche quando le apparecchiature amplificatrici sono montate, per comodità di trasporto, su apposito veicolo, ma siano usate stando il veicolo fermo.

2. L'uso di mezzi di amplificazione sonora è invece limitato quando abbia luogo da **mezzi mobili in movimento**; in tal caso detto uso è limitato **al solo fine dell'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi** e solamente dalle ore 9 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e del giorno precedente. Questo uso è soggetto ad autorizzazione del sindaco del comune.

3. In entrambi i casi, dovrà evitarsi che si faccia uso delle amplificazioni nelle vicinanze dell'ospedale.

4. Gli altoparlanti, nei luoghi dei comizi, saranno impiegati con tonalità e volume proporzionati all'ampiezza dei luoghi nei quali si svolgono i comizi stessi, onde tutelare il riposo e la quiete dei cittadini.

ALTRE FORME DI PROPAGANDA ELETTORALE

In tutti i locali chiusi, aperti al pubblico, di proprietà pubblica o privata, purché muniti di agibilità, non si potrà di norma svolgere più di una manifestazione al giorno, salvo particolari esigenze. Si conviene che le forme di propaganda siano espletate internamente ad eccezione di uno spazio (0,70 x 1 m.) a disposizione per l'indicazione della manifestazione e della durata della medesima.

La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. vele) è vietata in forma fissa, essendo consentita, come già precedentemente specificato, soltanto in forma itinerante, in quanto rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del C.d.S. e dell'art. 57 del relativo regolamento di esecuzione; pertanto, si conviene circa la possibilità che la sosta di detti veicoli possa essere limitata ad un massimo di mezz'ora, richiamando al riguardo l'art. 157 del nuovo Codice della Strada. Diversamente, qualora tali veicoli (vele) dovessero sostare per più di mezz'ora (anche di notte) in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tali ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno essere oscurati.

UTILIZZO A FINI DI PROPAGANDA DEI DATI PERSONALI DEI CITTADINI

In vista delle prossime consultazioni elettorali europee, anche alla luce del nuovo quadro normativo introdotto dal Regolamento Ue in materia di protezione dei dati personali, il Garante Privacy ha approvato uno specifico provvedimento che fissa le regole per il corretto uso dei dati degli elettori da parte di partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati.

Nel provvedimento, datato 18 aprile 2019 e pubblicato sulla G.U. n. 105 del 7 maggio 2019

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Provincia di Perugia

(e che si può consultare in <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9105201>), l'Autorità si sofferma, in particolare, sull'uso di messaggi politici e propagandistici inviati agli utenti dei social network (come Facebook e LinkedIn) o su altre piattaforme di messaggistica (come Skype, Whatsapp, Messenger), ribadendo che tale uso deve rispettare le norme in materia di protezione dei dati; infatti, come dimostrato da casi recenti di profilazione massiva degli elettori, è fondamentale proteggere il processo elettorale ed evitare rischi di interferenze e turbative esterne.

Le indicazioni contenute nel detto provvedimento sono, evidentemente, applicabili anche per la propaganda relativa alle elezioni amministrative.

Qui di seguito, in sintesi, le indicazioni del Garante, rinvenibili nel detto provvedimento.

Dati utilizzabili senza consenso

Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza consenso i dati contenuti nelle **liste elettorali** detenute dai Comuni. Possono essere usati anche altri elenchi e registri pubblici in materia di **elettorato passivo e attivo** (es. elenco dei cittadini residenti all'estero aventi diritto al voto o degli elettori italiani che votano all'estero per le elezioni del Parlamento europeo) e altre fonti documentali, detenute da soggetti pubblici, accessibili da chiunque. Si possono utilizzare senza previo consenso anche i dati degli **aderenti a partiti o movimenti politici o di soggetti che hanno con essi contatti regolari**.

Dati utilizzabili solo con il previo consenso

E' necessario il consenso informato invece per poter utilizzare recapiti telefonici contenuti negli elenchi telefonici e quindi per effettuare chiamate o inviare **sms e mail**. E' previsto obbligo di consenso anche per poter trattare i dati reperibili sul web, come, ad esempio: quelli presenti nei profili dei **social network e di messaggistica**; quelli ricavati da **forum e blog**; quelli raccolti automaticamente con appositi software (web scraping); le liste di abbonati di un provider; i dati pubblicati su siti web per specifiche finalità di informazione aziendale, commerciale o associative.

E' necessario il consenso anche per i dati **raccolti nell'esercizio di attività professionali, di impresa o nell'ambito della professione sanitaria**.

Serve il consenso anche per l'utilizzo dei dati di persone contattate **in occasione di singole specifiche iniziative** (es. petizioni, proposte di legge, referendum, raccolte di firme) e di quelli di **sovventori occasionali**.

Chi intende utilizzare, acquisendole da terzi, liste cosiddette "consensate" (dati raccolti previa informativa e consenso), è tenuto a verificare che siano stati effettivamente rispettati gli adempimenti di legge. Lo stesso vale per i servizi di **propaganda elettorale curata da terzi** a favore di movimenti, partiti, candidati.

Dati non utilizzabili

Non sono in alcun modo utilizzabili i **dati raccolti o usati per lo svolgimento di attività istituzionali** come l'anagrafe della popolazione residente; gli archivi dello stato civile; le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; gli elenchi di **iscritti ad albi e collegi professionali**; gli indirizzi di posta elettronica tratti dall'Indice nazionale dei domicili digitali. Non sono utilizzabili i dati resi pubblici sulla base di atti normativi per **finalità di pubblicità o di trasparenza** come, ad esempio quelli presenti nei documenti pubblicati nell'albo pretorio *on line*; quelli relativi agli esiti di concorsi; quelli riportati negli organigrammi degli uffici pubblici contenenti recapiti telefonici ed indirizzi mail. Non si possono infine utilizzare **dati raccolti da titolari di cariche elettive e di**



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Provincia di Perugia



altri incarichi pubblici nell'esercizio del loro mandato elettivo o dell'attività istituzionale.

Informativa ai cittadini

Gli elettori devono essere sempre informati sull'uso che verrà fatto dei loro dati personali. Se i dati sono ottenuti direttamente presso gli interessati, l'informativa va data all'atto della raccolta. Per i dati acquisiti da altre fonti è necessario che gli interessati siano informati in un tempo ragionevole al massimo entro un mese. Qualora tale adempimento sia però impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono esimersi dall'informativa, a condizione che adottino misure adeguate per tutelare i diritti e le libertà dei cittadini, utilizzando, per esempio, modalità pubbliche di informazione.

Sanzioni

La violazione della disciplina sui dati comporta le sanzioni previste dall'art. 83 del Regolamento, ove sono ricomprese sanzioni amministrative pecuniarie, in ipotesi, fino a 20 milioni di euro.

Per tutto quanto non previsto nel presente verbale, i presenti ribadiscono di volersi rapportare a quanto stabilito e deciso nel verbale degli accordi a livello provinciale nella riunione tenutasi presso la Prefettura in data 6 maggio 2019, che ritengono valido e applicabile – con gli opportuni adattamenti – anche alle elezioni amministrative che si svolgeranno a Castiglione del Lago.

Il presente verbale, contenente quanto convenuto, sarà trasmesso a tutte le liste e ai soggetti interessati e verrà pubblicato sul sito internet del Comune, affinché tutti possano avere contezza dei comportamenti richiesti dalla disciplina in materia di campagna elettorale e vi si uniformino.

Alle ore 17:15 circa il presente verbale viene letto e sottoscritto dagli intervenuti presenti, e quindi chiuso.

FIRMATO

[Handwritten signatures of council members]